

STATUTO

CONTENENTE NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Articolo 1) Denominazione

É costituita una società a responsabilità limitata denominata "Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l.", abbreviabile in "ARCA S.r.l."

La società opera quale società a partecipazione mista pubblica privata ai sensi dell'Articolo 17 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" quale gestore del servizio idrico integrato nel bacino di Reggio Emilia in virtù della concessione aggiudicata tramite la "Procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio idrico integrato per la provincia di Reggio Emilia. CIG: 812042852C".

Articolo 2) Oggetto

1. La Società ha per oggetto l'erogazione del servizio di interesse generale di gestione del servizio idrico integrato come definito dal D. Lgs. 152/2006 quale l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e didepurazione delle acque reflue, nonché delle ulteriori attività idriche.
2. La Società ha per oggetto l'organizzazione e la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua e quindi ogni attività costituente, connessa, conseguente, collegata o funzionale alla gestione del servizio idrico integrato nel territorio del bacino di affidamento di cui alla Delibera del Consiglio di Ambito di ATERSIR n.48 del 13 luglio 2017, quali a mero titolo esemplificativo:

- a. la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti connessi al ciclo integrale delle acque;
- b. la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque;
- c. lo spurgo di pozzi neri, la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento di reflui non pericolosi e di fanghi anche per conto di terzi;
- d. la gestione di laboratori di analisi chimiche e microbiologiche;
- e. l'utilizzo di impianti sia realizzati in proprio, che adessa concessi in uso;
- f. l'attività di gestione dei servizi di verifica dei consumi, la bollettazione, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle tariffe relative al servizio idrico integrato;
- g. gli interventi e quant'altro previsto nel piano d'ambito o in altri atti di programmazione adottati dall'Ente di governo del servizio ovvero previsto nel perimetro delle attività disposte dall'ARERA;
- h. quanto ritenuto utile per l'attuazione del Servizio Idrico Integrato;
- i. comunicazioni e relazioni istituzionali;
- j. attività di comunicazione e di educazione ambientale inerente il servizio idrico integrato;
- k. definizione di proposte dei documenti di programmazione e pianificazione di sistema;
- l. rendicontazione ed informazione agli Enti soci sul servizio sia rispetto alla qualità che all'andamento economico e finanziario dello stesso con specifico riferimento alle prestazioni del Socio Privato Operativo.

3. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.
4. Le attività di carattere finanziario e l'assunzione di partecipazioni devono, comunque, essere strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale; sono tassativamente escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n.385, nonché quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs.24 febbraio 1998 n.58.
5. Resta fermo che le attività e le prestazioni afferenti al servizio idrico integrato assegnate quali compiti operativi del Socio Privato nell'ambito della "Procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio idrico integrato per la provincia di Reggio Emilia. CIG: 812042852C" saranno svolte dal Socio Privato operativo medesimo o dalla Società Operativa Territoriale dal medesimo costituita e totalmente partecipata in virtù del contratto di affidamento degli stessi. In particolare, sono assegnate al Socio Privato Operativo le attività relative ai punti da a) a g) del precedente comma 2.
6. La società non può assumere ulteriori servizi al di fuori di quello affidatogli nell'ambito della "Procedura ristretta per la selezione del Socio

Privato Operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio idrico integrato per la provincia di Reggio Emilia. CIG: 812042852C". Alla Società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente, sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero ad esse direttamente connesse relative al bacino di Reggio Emilia.

Articolo 3) Sede

1. La sede legale della società è in Reggio Emilia (RE).
2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 del presente articolo.
3. Il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1 del presente articolo e/o l'istituzione di sedi secondarie, costituisce invece modifica dell'atto costitutivo. Il trasferimento della sede dovrà essere comunque circoscritto al bacino territoriale sul quale la società svolge il servizio idrico integrato di cui al suo oggetto sociale.
4. Per tutti i rapporti con la Società, il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei componenti dell'Organo di Controllo, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese.
5. Tutte le comunicazioni previste dallo Statuto avvengono mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo che deve essere stato espressamente comunicato da detti soggetti, fatte salve le diverse specificazioni di cui

al presente statuto.

Articolo 4) Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31/12/2040, e comunque fino alla data di scadenza della concessione del servizio idrico integrato affidato alla medesima.
2. La società può sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dal presente Statuto e dalla normativa pro tempore vigente.
3. La durata di cui al comma 1 potrà essere prorogata o interrotta anticipatamente dall'assemblea dei soci.

Articolo 5) Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila/00) diviso in quote ai sensi di legge.
2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante il conferimento di qualsiasi bene e/o elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società.
3. In mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

Art. 6) Soci

1. Il capitale sociale della Società è detenuto da uno o più Soci a capitale pubblico e un Socio a capitale privato allo scopo di qualificare la società come a partecipazione mista pubblico - privata ai sensi dell'art.17 D.L.175 del 19 agosto 2016.
2. In sede di costituzione della società, il Socio Pubblico è AGAC Infrastrutture S.p.A., società interamente partecipata dagli enti pubblici locali della Provincia di Reggio Emilia.
3. La partecipazione pubblica nella società potrà essere

trasferita ai soli Comuni soci della medesima o a trasformazione dei medesimi od a società dai medesimi detenute anche congiuntamente in via totalitaria. La partecipazione pubblica nella società non potrà essere inferiore al 60% (sessanta per cento) e può essere detenuta dai soli Comuni ricadenti nel bacino di attività della società o da società dai medesimi detenute anche congiuntamente in via totalitaria.

Art 7) Socio Privato

1. La quota di partecipazione del Socio Privato non può essere inferiore al 30% (trenta per cento) del capitale sociale a norma dell'art. 17 D.Lgs. 175/2016, né superiore al 40% (quaranta per cento).
2. Il Socio Privato è selezionato con procedura ad evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, D.Lgs.50/2016 e possiede i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita a norma dell'art. 17 D.L.175/2016.
3. La durata della partecipazione alla società del Socio Privato non può essere superiore alla durata della concessione di cui risulta affidataria la società.

Art 8) Esclusione del Socio Privato

1. L'esclusione del Socio Privato può essere disposta dall'Assemblea della Società nelle ipotesi di giusta causa corrispondenti ai casi seguenti:
 - a. gravi inadempienze in ordine all'assolvimento delle obbligazioni derivanti dal presente Statuto e dai patti parasociali stipulati con il socio AGAC Infrastrutture S.p.A.;
 - b. sopravvenuta perdita dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione a suo favore della

procedura competitiva ad evidenza pubblica indetta per la scelta del Socio Privato;

c. sopravvenuta inefficacia, per causa a chiunque imputabile, del provvedimento di selezione del Socio Privato adottato a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o di tutti gli atti ad esso conseguenti;

d. grave turbativa all'ordinato e proficuo svolgimento dell'attività sociale ed al rapporto tra i soci e con gli amministratori, anche mediante la promozione di azioni, con rilevanza interna e/o esterna, che si rivelino essere infondate e pretestuose;

e. risoluzione o revoca per qualunque causa della concessione per la gestione del servizio idrico nel bacino di Reggio Emilia da parte dell'Ente pro tempore concedente.

2. Il Socio Pubblico nell'ambito dei poteri di controllo di cui all'Art. 22 comma 7 del presente statuto può comunicare all'Organo Amministrativo l'accadimento di uno dei fatti di cui al precedente comma 1 per iscritto mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata A/R, indirizzata a ciascun membro del Consiglio di amministrazione se istituito.

I motivi che danno luogo alla proposta di esclusione devono essere contestati dall'Organo Amministrativo, anche per iscritto mediante posta elettronica certificata inviata al Socio Privato. L'Organo Amministrativo è obbligato a contestare i motivi che danno luogo alla proposta di esclusione entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla comunicazione del Socio Pubblico di cui al precedente comma 2.

3. Il Socio Privato può esporre le proprie giustificazioni entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione delle contestazioni inviando apposita comunicazione via posta elettronica certificata alla Società. Decorso il suddetto termine, la lettera di contestazione e l'eventuale posta elettronica certificata di giustificazione inviata dal Socio Privato vengono allegate all'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla sua esclusione. L'Assemblea delibera al riguardo con la maggioranza prevista per la modifica dello statuto, non computandosi nel calcolo la quota del socio della cui esclusione si tratta. Il Socio Privato non partecipa al voto per la deliberazione della sua esclusione.
4. Contro la delibera di esclusione il Socio Privato può proporre opposizione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione secondo le modalità di cui all'articolo 2287 del Codice Civile.
5. La dichiarazione di fallimento del Socio Privato costituisce causa di esclusione di diritto dalla Società, efficace a prescindere dall'attivazione del procedimento di cui ai commi precedenti.
6. Il Socio Privato escluso ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione, secondo le modalità di cui all'art. 12 dello Statuto.
7. Il Socio Privato può costituire la propria quota in pegno o comunque a garanzia solo al fine di finanziarie gli investimenti relativi al servizio idrico integrato nel bacino di Reggio Emilia, previa comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Socio Pubblico. Gli atti compiuti in violazione della presente disposizione sono inefficaci e, comunque, inopponibili alla società ed agli altri soci.

8. Al termine della concessione, il Socio Privato è liquidato entro sei mesi, spettando al medesimo una somma pari:
 - a. alla propria quota di partecipazione al capitale sociale versato;
 - b. alla propria quota delle riserve formate con utili non distribuiti.
9. Dalle somme di cui al precedente comma è esclusa la somma spettante al Socio Privato per l'eventuale rimborso per i finanziamenti effettuati dalla società da regularsi con atti fra le parti.

Articolo 9) Aumento riduzione del capitale sociale

1. L'aumento o la riduzione del capitale sociale è decisa dai Soci.
2. Il Socio Pubblico ha diritto di opzione relativa all'aumento del capitale sociale fatta salva la possibilità di rinunciare a favore del Socio Privato, fatte salve le competenze in materia di affidamento del servizio idrico integrato previste dalle normative vigenti, nonché i limiti previsti dal precedente Articolo 7 in riferimento alla quota minima e massima di partecipazione del Socio Privato.
3. L'aumento del capitale sociale dovrà avvenire nel rispetto dell'Art. 6 e dell'Art. 7 dello Statuto.

Articolo 10) Finanziamento soci

1. I Soci possono eseguire, su richiesta dell'Organo Amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio e di società a partecipazione pubblica. I finanziamenti dei soci potranno, in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 del codice civile, essere effettuati anche a titolo

completamente gratuito e saranno quindi improduttivi di interessi.

2. I crediti vantati dai soci per i finanziamenti dei soci medesimi alla società sono qualificati come postergati rispetto agli altri crediti della società medesima.

Articolo 11) Diritti sociali

1. I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Articolo 12) Trasferimento quote

1. La quota di partecipazione dei Soci non è né divisibile né trasferibile, neppure parzialmente fatto salvo quanto previsto all'Articolo 6 comma 3 del presente statuto.
2. È fatto inoltre esplicito divieto al Socio Privato di trasferire, cedere o conferire la propria partecipazione nella società anche in caso che il conferitario sia un soggetto interamente detenuto dal medesimo Socio Privato operativo.
3. È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei Soci di ogni trasferimento di quote effettuato in violazione della previsione di cui al presente articolo.
4. In deroga alle previsioni di cui ai precedenti punti i soci possono trasferire le proprie quote agli altri soci della società o ai Comuni ricadenti nel bacino di affidamento del servizio idrico oggetto di concessione alla società o a loro società interamente partecipate o alla Provincia di Reggio Emilia fatti salvi i limiti di partecipazione del Socio Privato di cui all'Articolo 7 e ai sensi di quanto previsto dal precedente Articolo 6 comma 3 del presente Statuto.

Articolo 13) Recesso

1. Il Socio Privato può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.
2. La volontà di recedere deve essere comunicata all'Organo Amministrativo entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso, ovvero, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il Socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.
3. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la Società revoca la decisione che lo legittima.
4. Il Socio Privato che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione.
5. Rimane ferma l'impossibilità di procedere al rimborso della quota del socio escluso, per giusta causa, mediante riduzione del capitale sociale.
6. Il recesso o l'esclusione saranno efficaci solo a seguito dell'avvenuto rimborso, in una delle modalità sopra individuate, della quota del socio receduto od escluso.
7. La procedura di cui ai precedenti commi è subordinata al rispetto dell'Art. 6 e 7 dello Statuto.

Articolo 14) Organi societari

1. Sono organi della Società:
 - a. l'Assemblea;
 - b. l'Organo Amministrativo;
 - c. l'Organo di Controllo.
2. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società a norma dell'art. 11 D.L. 175/2016

Articolo 15) Assemblea

1. I Soci, riuniti in Assemblea, decidono sulle materie

riservate alla propria competenza dalla legge o dallo Statuto.

2. Le decisioni dei Soci vincolano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 16) Decisioni dei Soci

1. Sono riservate alla decisione dei Soci:

- a. l'approvazione del bilancio d'esercizio e la distribuzione degli utili, nonché la relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 175/2016;
- b. la nomina, la revoca ed il compenso degli Amministratori;
- c. la nomina, la revoca ed il compenso dell'Organo di Controllo;
- d. le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- e. la nomina ed il compenso dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- f. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g. il conferimento, la cessione, l'acquisto di aziende o loro parti economicamente organizzate, la costituzione di nuove società o l'acquisto di partecipazioni in altre società, la cessione a terzi di partecipazioni o impianti strategici per lo svolgimento dell'attività sociale;
- h. gli investimenti industriali o finanziari di valore superiore a 3 (tre) volte all'ammontare del patrimonio netto contabile della società risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato;
- i. trasferimento, cessione o altre operazioni inerenti

la proprietà o la disponibilità dei beni funzionali allo svolgimento del servizio idrico integrato;

j. gli indirizzi all'Organo Amministrativo concernenti gli obiettivi strategici della società, nonché l'adozione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e gli ulteriori strumenti di governo di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 175/2016;

k. l'esclusione dalla Società del Socio Privato;

l. l'approvazione del Piano industriale e del Piano strategico della società;

m. l'adozione di atti modificativi del rapporto con il Socio Privato purché coerenti con la normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e procedure di scelta del socio privato operativo.

2. Chi riveste la qualità di Socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro Imprese e non sia moroso ha diritto di partecipare alle decisioni e il proprio voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 17) Assemblea

1. I Soci si riuniscono in Assemblea rispettando le seguenti norme:

a. l'Assemblea è regolarmente costituita se è presente la maggioranza del capitale sociale;

b. l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

2. Nelle seguenti materie l'Assemblea può decidere unicamente con il voto favorevole del Socio Privato:

a. la composizione collegiale o monocratica dell'Organo Amministrativo;

b. distribuzione dell'utile d'esercizio;

c. modifiche dello Statuto;

- d.** trasferimento, cessione o altre operazioni inerenti la proprietà o la disponibilità dei beni funzionali allo svolgimento del servizio idrico integrato;
- e.** l'adozione di atti modificativi del rapporto con il Socio Privato fatte salve le deliberazioni conseguenti a gravi inadempienze da parte del Socio Privato medesimo;
- f.** il compenso spettante all'Organo di Controllo e all'organo di revisione;
- g.** la cessione del ramo d'azienda di cui al contratto per i compiti operativi allegato alla procedura ad evidenza pubblica di individuazione del Socio Privato medesimo;
- h.** la stipula dell'atto di accollo allegato alla procedura ad evidenza pubblica di individuazione del Socio Privato medesimo;
- i.** la deliberazione in merito all'accensione o l'estinzione di mutui e finanziamenti anche da parte dei Soci comprensiva delle modalità e dei tempi di rimborso dei medesimi

3. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, nella persona del Presidente se istituito il Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito almeno otto giorni prima di quello fissato mediante Posta Elettronica Certificata.

4. In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo o anche da un Socio.

5. In ogni caso l'Assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti oppure risulta che siano stati informati

(i) l'Organo Amministrativo e (ii) l'Organo di Controllo e nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'argomento.

6. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

7. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati.

8. Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente del Consiglio d'Amministrazione se nominato, ovvero l'Amministratore Unico e, in mancanza, la persona indicata dal Socio Pubblico.

9. Il Segretario è indicato dal Socio Privato.

10. L'Assemblea può svolgersi in più luoghi audio-collegati o video-collegati purché:

a. siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario;

b. sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 18) Amministrazione

1. L'Organo Amministrativo della società è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea della società, anche in fase di prima nomina, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di

contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

2. Gli Amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art.11, D.Lgs.175/2016.

3. La scelta degli Amministratori è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dall'art.11, 4° comma D.Lgs. 175/2016.

4. Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

5. Gli Amministratori possono essere anche non Soci e sono rieleggibili.

6. Non si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 C.C.

7. l'Organo Amministrativo resta in carica tre esercizi e sino all'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

8. Se, per qualsiasi causa, viene meno la maggioranza degli Amministratori decade l'intero Consiglio d'Amministrazione.

9. Gli Amministratori devono convocare, entro sette giorni dall'avvenuto venir meno della maggioranza degli Amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

10. Fino alla nomina del nuovo Organo Amministrativo, gli Amministratori decaduti possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

11. Agli Amministratori si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Articolo 19) Organo Amministrativo

1. Laddove sia istituito il Consiglio di Amministrazione sarà

- riservata alla designazione del Socio Pubblico un numero di amministratori pari a 2 di cui uno con funzione di Presidente e alla designazione del Socio Privato un consigliere con funzioni di Amministratore Delegato;
2. La carica di Vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 9, lett. b) D.Lgs. 175/16.
 3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, non computandosi le astensioni.
 4. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
 5. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione convoca il Consiglio d'Amministrazione conformandosi alle seguenti norme:
 - a. la convocazione è spedita mediante Posta Elettronica Certificata a tutti gli Amministratori ed all'Organo di Controllo;
 - b. la convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare;
 - c. la convocazione deve essere spedita almeno tre giorni prima della riunione;
 - d. in caso di urgenza, la convocazione può essere spedita un solo giorno prima della riunione.
 6. Il Consiglio d'Amministrazione si incontra presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea.
 7. Il Consiglio d'Amministrazione è atto a deliberare anche senza convocazione formale se sono rispettate le seguenti

norme:

- a. intervengono tutti gli Amministratori in carica;
 - b. interviene l'Organo di Controllo;
 - c. tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti da trattare.
8. Gli Amministratori nominano, per ogni riunione del Consiglio d'Amministrazione, un Segretario con il compito di trascrivere il processo verbale, sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, nel Libro delle Decisioni degli Amministratori in formato digitale.
9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni:
- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed il Segretario, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b. che sia consentito al Presidente del Consiglio d'Amministrazione di accertare l'identità degli intervenuti e di regolare lo svolgimento della riunione, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione;
 - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
10. Il Consiglio nella sua prima riunione potrà prevedere la possibilità di adottare le proprie decisioni anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del

consenso espresso per iscritto, determinandone le modalità e il regolamento.

Articolo 20) Compensi

1. All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.
2. L'assemblea può inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa e/o variabile entro i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di società a controllo pubblico, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e/o deliberare l'accantonamento in un'apposita voce dello Stato Patrimoniale.
3. In caso di nomina dell'Amministratore Delegato, il suo compenso è stabilito al momento della nomina.
4. La società non può corrispondere all'Organo Amministrativo gettoni di presenza ulteriori rispetto agli emolumenti sopra previsti o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né trattamenti di fine mandato ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge per gli Amministratori legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

Articolo 21) Poteri

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli riservati alla decisione dell'Assemblea.
2. L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Articolo 22) Rappresentanza

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita all'Amministratore Unico e, se istituito il Consiglio di amministrazione, al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e all'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 23) Controllo

1. I Soci nominano l'Organo di Controllo su indicazione del Socio Pubblico, stabilendone un compenso onnicomprensivo.
2. L'Organo di Controllo è monocratico ed allo stesso si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.
3. L'Organo di Controllo deve possedere i requisiti di cui all'art.11, D.Lgs. 175/2016.
4. La revisione legale dei conti della società, se obbligatoria per legge, è esercitata da apposito organo di revisione ai sensi del D. Lgs. 39/2010.
5. La Società non può corrispondere all'Organo di Controllo ed al Revisore Legale, se obbligatorio, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né un trattamento di fine mandato ulteriore rispetto al compenso onnicomprensivo stabilito all'atto della nomina nel rispetto dei parametri di legge.
6. All'Organo di Controllo si applica quanto stabilito dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazione, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Al Socio Pubblico della società è attribuito ai sensi dell'art. 2468 c. 3° c.c. lo specifico diritto di svolgere con personale proprio l'attività di controllo della gestione ed erogazione dei servizi prestati dalla Società anche avvalendosi dei servizi del Socio Privato.

Articolo 24) Bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai Soci per l'approvazione nei termini stabiliti dalla legge.
3. Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
4. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai Soci, salva una diversa decisione degli stessi.
5. Il bilancio d'esercizio è accompagnato dalla relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 175/2016.

Articolo 25) Distribuzione degli utili

1. Gli utili che i soci intendano distribuire al termine dell'esercizio sono ripartiti in misura corrispondente alle quote di partecipazione alla società.

Articolo 26) Liquidazione

1. Allo scadere della durata della società, la Società dovrà essere messa in liquidazione.
2. I Soci procedono alla cessazione della Società anche mediante una delle operazioni di ristrutturazione societaria.

Articolo 27) Rinvio a norme di legge

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di legge in materia di società a responsabilità limitata, oltre a quelle concernenti le società a partecipazione mista pubblica-privata.

Articolo 28) Foro Competente

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza dell'esecuzione e dell'interpretazione del presente

statuto è esclusivamente competente il foro del luogo ove
la Società ha la propria sede legale.